



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 1**

#### **Elettorato attivo, elettorato passivo e procedure elettorali**

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 dello "*Statuto*" dello "*Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)*":

- "*....uno degli altri due membri è eletto dal personale dell'INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da apposito regolamento...*";

2. Le procedure elettorali si svolgono nel rispetto delle seguenti fasi:

a) il Presidente dell'Ente emana la Disposizione con la quale vengono indette le elezioni per la designazione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del presente Regolamento;

b) entro quindici giorni dalla data di emanazione della Disposizione di cui alla precedente lettera a), il Direttore Generale dell'Ente definisce ed approva, con proprio provvedimento, la lista dell'elettorato attivo, ai sensi del successivo comma 3), e invita formalmente tutti i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo, ai sensi del successivo comma 4), a presentare la loro eventuale candidatura;

c) entro quindici giorni dalla data del provvedimento adottato ai sensi della precedente lettera b), il Direttore Generale dell'Ente certifica le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo e ne cura la pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;

d) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di pubblicazione delle liste di cui alla precedente lettera c), i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore Generale dell'Ente;

e) entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore Generale dell'Ente decide sugli stessi, approvando definitivamente le liste e dandone contestuale comunicazione mediante pubblicazione sul Sito Web Istituzionale;

f) entro quindici giorni dalla definitiva approvazione delle liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo, vengono svolte le procedure elettorali, sotto la supervisione e la responsabilità della Commissione Elettorale, costituita ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento, che ne comunica gli esiti al Presidente dell'Ente, entro la giornata di chiusura dei seggi, concludendo, in tal modo le predette procedure;

g) entro sessanta giorni dalla data di emanazione della Disposizione di cui alla precedente lettera a), il Presidente emana il relativo Decreto di proclamazione degli eletti e i risultati delle votazioni vengono pubblicati sul Sito Web Istituzionale e trasmessi al Ministero della Istruzione, per gli adempimenti conseguenti.

3. Hanno diritto di elettorato attivo tutti coloro che, alla data di adozione della Disposizione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, siano dipendenti dell'Ente in servizio, ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato ad esclusione del personale comandato;

4. Hanno diritto di elettorato passivo i dipendenti che, alla data di adozione della Disposizione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, siano inquadrati con profilo professionale di primo e secondo livello professionale ai sensi del DPR n. 171/1991, in servizio presso l'Istituto ed abbiano superato il periodo di prova.

5. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti viene proclamato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.



## **Articolo 2**

### **Commissione Elettorale, procedure di voto e scrutinio, incompatibilità**

1. Le operazioni di voto e di scrutinio delle procedure elettorali disciplinate dal presente Regolamento vengono svolte con modalità telematica di cui al manuale tecnico allegato.
2. La Commissione Elettorale, che sovrintende e certifica la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio di cui al precedente comma, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dal provvedimento di nomina di cui al successivo comma 3, è composta da un numero minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri effettivi, oltre che da un membro supplente, ed è nominata entro sette giorni dalla adozione della Disposizione del Presidente dell'Ente che indice le elezioni.
3. La Commissione Elettorale è nominata, su proposta del Presidente, con provvedimento del Direttore Generale dell'Ente.
4. I componenti della Commissione Elettorale sono scelti tra i dipendenti dell'Ente.
5. Almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, il Direttore Generale invia al gestore del voto telematico e alla Commissione Elettorale le liste relative sia all'elettorato attivo che all'elettorato passivo.
6. Per ciascuno dei soggetti titolari dell'elettorato, sia attivo che passivo, ognuna delle due liste contiene i seguenti campi, che devono essere debitamente compilati:
  - a) cognome;
  - b) nome;
  - c) indirizzo di posta elettronica al quale inviare le credenziali di voto.
7. Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni, i soggetti che hanno diritto all'elettorato attivo ricevono, a mezzo di posta elettronica, le credenziali per il voto elettronico.
8. Il voto è segreto e sono ritenute valide esclusivamente le schede che contengono una sola preferenza.
9. Una volta concluse le operazioni di voto, la Commissione Elettorale redige il relativo verbale e lo invia, per l'approvazione, al Direttore Generale dell'Ente.
11. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione le seguenti cariche:
  - a) componente del Consiglio Scientifico dell'Ente;
  - b) Direttore Generale dell'Ente;
  - c) rappresentante sindacale;
  - d) Dirigente amministrativo del settore dei servizi amministrativi e tecnologici
12. Il candidato eletto, qualora sia titolare di carica incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 11 del presente articolo, è formalmente invitato dalla Direzione Generale ad esercitare, mediante dichiarazione scritta, entro cinque giorni lavorativi, che decorrono dalla data di adozione del Decreto di proclamazione degli eletti, il diritto di opzione tra le due cariche.
- 13 Il mancato esercizio del diritto di opzione, entro il termine fissato ai sensi del precedente comma 12, equivale a rinuncia all'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione.
14. In caso di dimissioni nel corso del mandato, o di impedimento che non permetta di mantenere l'incarico o di rinuncia all'incarico, il Presidente dell'INVALSI indice nuove elezioni.

## **Articolo 3**

### **Norme finali**

Il presente Regolamento può essere modificato o integrato con Delibera del Consiglio di Amministrazione.